

ALLEGATO A



Unione Europea



**BANDO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO
DI UNITÀ DI RICERCA**



INDICE

Parte prima	4
Disposizioni generali	4
Articolo 1 - Quadro generale	4
Articolo 2 - Quadro programmatico	4
Articolo 3 - Unità di ricerca.....	5
Articolo 4 - Aree tematiche	6
Articolo 5 - Definizioni	7
Articolo 6 - Interventi agevolabili	9
Articolo 7 - Modalità di attuazione.....	9
Articolo 8 - Dotazione finanziaria	9
Parte seconda	10
Creazione e sviluppo delle Unità di ricerca e sviluppo delle risorse umane	10
Articolo 9 - Obiettivi dell'intervento	10
Articolo 10 - Oggetto dell'intervento	10
Articolo 11 - Disposizioni generali	10
Articolo 12 - Beneficiari e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato	11
Articolo 13 - Destinatari delle Borse di ricerca	12
Articolo 14 - Requisiti di ammissibilità soggettivi.....	12
Articolo 15 - Misura del contributo	16
Articolo 16 - Disposizioni specifiche per le grandi imprese	17
Articolo 17 - Disposizioni specifiche per le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico	17
Articolo 18 - Modalità e termini di presentazione delle domande	18
Articolo 19 - Valutazione delle domande.....	20
Articolo 20 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti.....	20
Articolo 21 - Definizione graduatoria e concessione contributo.....	22
Articolo 22 - Modalità di selezione dei candidati per la Borsa di ricerca	23
Parte terza	24
Disposizioni specifiche per i progetti di ricerca (FESR)	24
Articolo 23 - Avvio dei progetti	24
Articolo 24 - Realizzazione dei progetti.....	24
Articolo 25 - Tipologie di costi ammissibili a contributo per i Progetti di ricerca.....	25
Articolo 26 - Regole specifiche per i costi ammissibili.....	25
Articolo 27 - Modalità di erogazione del contributo	30
Articolo 28 - Rinuncia e revoca.....	31
Articolo 29 - Controlli	32
Articolo 30 - Monitoraggio	33
Parte quarta	34
Sviluppo risorse umane (FSE)	34
Articolo 31 - Gestione delle Borse di ricerca	34
Articolo 32 - Modalità di erogazione del contributo	34
Articolo 33 - Durata dei progetti e modifiche progettuali	35
Articolo 34 - Rinuncia, penali e revoca	35
Articolo 35 - Monitoraggio	36
Articolo 36 - Controlli	37
Articolo 37 - Obblighi del soggetto ospitante	38
Parte quinta	40
Disposizioni comuni del bando	40
Articolo 38 - Informazione e pubblicità	40
Articolo 39 - Divieto di cumulo	40

Articolo 40 - Diritti di proprietà intellettuale	40
Articolo 41 - Vincolo di destinazione	41
Articolo 42 - Obblighi generali a carico dei beneficiari.....	41
Articolo 43 - Responsabile del procedimento	42
Articolo 44 - Norme applicabili.....	42
Articolo 45 - Tutela dei dati personali.....	43
Articolo 46 - Disposizioni finali.....	43

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Quadro generale

1. Con il presente bando la Regione Valle d'Aosta promuove la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca che operino sul territorio regionale al fine di valorizzare e rafforzare l'intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e alla crescita economica del territorio.
2. L'azione intende qualificare in senso innovativo l'offerta regionale di servizi di ricerca mediante la creazione di reti fra amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico che svolgono attività di ricerca, organismi di ricerca ed imprese per lo sviluppo di Programmi di ricerca applicata di interesse regionale, che comprendano la realizzazione di Progetti di ricerca fra loro coordinati, la realizzazione di nuovi laboratori di ricerca, nonché il rafforzamento e la concentrazione insediativa di quelli esistenti, l'attrazione o il rientro nella regione di ricercatori senior qualificati per la conduzione delle Unità di ricerca, la valorizzazione e l'alta specializzazione di ricercatori della regione.
3. La creazione di Unità di ricerca nella regione costituirà un'importante opportunità per la crescita dei ricercatori valdostani, per offrire loro una prospettiva occupazionale e limitare il fenomeno della "*fuga dei talenti*" e la conseguente perdita di valore intellettuale utile per lo sviluppo della regione. I ricercatori, inseriti nelle Unità di ricerca, completeranno la loro formazione mediante uno specifico Piano di formazione di Unità, oltre che mediante la partecipazione alle attività di ricerca.
4. Le Unità di ricerca potranno essere, inoltre, fonte di attrazione sia per ricercatori valdostani che operano fuori dalla regione, in Italia e all'estero, sia per autorevoli ricercatori senior che, relazionandosi con i gruppi di ricerca locali e formando i loro ricercatori, potranno condividere importanti contributi scientifici per la definizione di soluzioni volte allo sviluppo socio-economico ed al miglioramento della qualità della vita nella regione.
5. Esse potranno, infine, sostenere le capacità di ricerca delle imprese locali creando sinergie con il mondo accademico e gli enti di ricerca, per dare vita ad una rete di soggetti volti alla creazione e all'applicazione di conoscenza per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi. Le Unità di ricerca, partecipate da un numero di partner significativo, potranno, infatti, fungere da "*poli di attrazione ed animazione*" del territorio.

Articolo 2 - Quadro programmatico

1. La *Smart Specialisation Strategy* in Valle d'Aosta, in coerenza con le priorità individuate per la ricerca e l'innovazione, individua le azioni da sviluppare nel periodo di programmazione 2014-2020, tra cui sono compresi i Bandi per lo sviluppo di Unità di ricerca. Mediante tali bandi si intende perseguire il rafforzamento e lo sviluppo dei centri di ricerca e di eccellenza operanti sul territorio valdostano per mezzo del potenziamento della loro dotazione tecnologica strutturale, dell'incentivazione di iniziative di cooperazione tra centri (messa in rete su progetti congiunti), dell'incentivazione di progetti di collaborazione tecnico-scientifica tra essi e le imprese, dell'incentivazione della loro concentrazione insediativa in aree specifiche ed attrezzate (*technology park*).
2. Il *Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)* prevede, all'interno dell'*Asse prioritario 1 - rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione*, l'*Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi*, che intende favorire, coerentemente con quanto realizzato nella programmazione 2007/2013, lo sviluppo di Unità di ricerca operanti sul territorio regionale.

3. Il *Programma investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)* prevede, all'interno dell'Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione, l'azione 10.5.12 *Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream*, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della *Smart Specialisation Strategy* regionale.

Articolo 3 - Unità di ricerca

1. L'Unità di ricerca nasce e si consolida come espressione di una rete di soggetti collocati sul territorio e collegati a centri di eccellenza in grado di generare interscambio scientifico e tecnologico per accrescere la qualità scientifica dei risultati della ricerca ed è finalizzata alla produzione di nuova conoscenza in ambiti del sapere funzionali allo sviluppo socio-economico della regione, pur sviluppando aperture e collaborazioni a livello nazionale e internazionale.
2. L'Unità di ricerca si caratterizza per l'eccellenza delle competenze specialistiche del personale addetto alla ricerca. A tal fine, l'Unità deve avere anche finalità formative prevedendo attività specifiche non solo per il personale in formazione, inserito attraverso Borse di studio e di ricerca e/o proveniente dal mondo accademico (tesisti, tirocinanti, dottorandi e assegnisti di ricerca), ma per tutto il personale di ricerca dell'Unità.
3. L'Unità di ricerca deve estendere le proprie capacità allo sviluppo sperimentale e al trasferimento di *know-how* scientifico e tecnologico. Si propone, inoltre, sul territorio, come centro di competenza specialistica con fini consulenziali, formativi e di diffusione della conoscenza scientifica.
4. L'Unità di ricerca, pur non essendo un soggetto giuridico autonomo, è dotata di autonomia operativa, funzionale e organizzativa.
5. La **sede** dell'Unità di ricerca deve essere collocata in Valle d'Aosta presso un'impresa, un organismo di ricerca, un'amministrazione pubblica, un organismo di diritto pubblico. La sede dell'Unità di ricerca deve essere ospitata dal capofila e deve essere dotata di risorse umane e mezzi strumentali adeguati allo sviluppo dei progetti. L'Unità di ricerca può ricorrere ad attrezzature e strumentazioni esterne e ai laboratori di ricerca dei partner.
6. L'Unità di ricerca può comprendere più **unità operative** che dovranno avere sede nella sede dell'Unità di ricerca o, eccezionalmente, per esigenze debitamente motivate, presso uno dei partner.
7. La struttura organizzativa deve essere progettata non tanto secondo modelli predefiniti, ma sulla base delle reali esigenze delle attività scientifiche finalizzate agli obiettivi di ricerca; deve comunque tendere a un modello di "*organizzazione snella*", con soluzioni logistiche e organizzative non complesse, e rispondere a requisiti di flessibilità, potendo operare a vari livelli di complessità e in diversi contesti. L'Unità di ricerca può assumere configurazioni differenti e prevedere il coinvolgimento di figure/profili diversi (ricercatori, tecnici e tecnologi, manager ed esperti della ricerca, esperti di settore, ...), distribuiti nelle diverse unità operative, ciascuna coordinata da un **ricercatore team leader**, ma deve rispondere, di norma, alle seguenti indicazioni minime:
 - a) sviluppare la sua attività in una o più fra le aree tematiche tecnico-scientifiche di interesse regionale di cui all'articolo 4;
 - b) fare riferimento a un **Programma di ricerca** che potrà prevedere al suo interno più **Progetti di ricerca**, ciascuno sviluppato da un'unità operativa, con obiettivi scientifici convergenti sulle finalità dell'Unità di ricerca;

- c) individuare un **Responsabile scientifico** dell'Unità di ricerca che dovrà essere un ricercatore senior con provata esperienza scientifica proveniente da università, centri di ricerca o imprese;
- d) individuare un **Responsabile tecnologico** dell'Unità di ricerca, che dovrà garantire l'applicabilità tecnologica dell'attività di ricerca e sviluppo;
- e) definire una propria struttura organizzativa che preveda la presenza di **ricercatori a tempo pieno per unità operativa**, oltre alla presenza (anche a tempo parziale) di altre risorse provenienti dai partner di progetto, nonché, se necessario, di risorse esterne di varia provenienza, quali ricercatori di università, centri di ricerca ed enti pubblici di ricerca, assegnisti di ricerca e dottorandi;
- f) sviluppare un **piano di relazioni** con università e centri di ricerca (nazionali, europei ed internazionali) con competenze scientifiche di alto livello nelle stesse aree di conoscenza, talvolta anche complementari;
- g) definire un **piano di disponibilità/acquisizione** di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche necessarie per la realizzazione dei progetti di ricerca;
- h) disporre di un sistema di gestione, **auto monitoraggio** e valutazione della qualità delle attività scientifiche svolte;
- i) garantire la formazione/aggiornamento del personale addetto alla ricerca secondo un **Piano di formazione** di Unità rivolto anche al personale in formazione;
- j) definire una **strategia** per fornire all'Unità di ricerca una propria **identità** al fine di assicurarle "*visibilità*" nei contesti scientifici di riferimento (e non solo), nonché per disseminare i risultati della ricerca nel territorio e per favorire l'aggregazione dei soggetti del territorio;
- k) definire una **strategia** per consentire all'Unità di ricerca di acquisire altri **finanziamenti** per i propri progetti di ricerca, in particolare mediante l'accesso a bandi di finanziamento nazionali ed europei.

Articolo 4 - Aree tematiche

1. Il Programma di ricerca ed i conseguenti Progetti di ricerca dovranno riguardare una o più fra le seguenti **aree tematiche** individuate dalla *Smart specialisation strategy* della Valle d'Aosta:
 - **Energia:** Applicazioni e sistemi per la generazione distribuita, la cogenerazione/trigenerazione di energia, specialmente nel campo delle biomasse e del mini e micro-idro per la gestione sostenibile delle risorse naturali, Tecnologie per la distribuzione e per l'accumulo di energia, Bio-processi di pre-trattamento delle biomasse e per la produzione di energia (produzione di biocarburanti), Realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per la riduzione dell'intensità energetica delle attività produttive, Servizi di *energy management*, Tecnologie per l'auto-configurazione degli impianti;
 - **Edilizia sostenibile e bio edilizia:** Applicazioni per l'edilizia sostenibile, la costruzione di edifici a basso consumo energetico e la ristrutturazione di edifici con tecniche volte al risparmio e all'efficienza energetica, Bio-edilizia, architettura bio-climatica e nuovi materiali, Automazione di edifici, Servizi intelligenti di installazione e configurazione impianti;
 - **Produzioni "green":** Innovazioni nelle produzioni agro-alimentari di qualità, reti tra produttori, reti tra produttori e strutture ricettive;
 - **Ambiente e ecosistemi:** Tecnologie per la tutela di aria, acqua, suolo e fauna, Sistemi tecnologici avanzati per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, Tecnologie per la riqualificazione e riconversione di siti industriali contaminati e di aree urbane compromesse, Tecnologie per il trattamento dei rifiuti, Tecnologie per il trattamento dei reflui animali;

- **Produzioni specializzate per la montagna;**
- **Consolidamento/rilancio industria esistente:** Lavorazione di acciai speciali, Lavorazioni meccaniche e elettromeccaniche, Componentistica e prodotti del settore *automotive*, Apparecchiature elettroniche e microelettroniche, Dispositivi ICT;
- **Comprensori sciistici:** Sistemi e applicazioni per dispositivi mobili per biglietteria e controllo accessi, info e prenotazioni sui comprensori, reti tra operatori;
- **Alte vie/sistema dei rifugi:** Sistemi e applicazioni per dispositivi mobili per escursionisti e per il controllo e la tutela delle aree naturalistiche;
- **Sicurezza e monitoraggio del territorio:** Reti di monitoraggio e sistemi di sensori o biosensori, Tecnologie per la raccolta automatizzata di dati e informazioni e per il trattamento di dati telerilevati, Tecniche diagnostiche per il controllo di infrastrutture e di reti di sensori, Reti di comunicazione wireless per le comunicazioni sicure, Sistemi di *early-warnings*;
- **Montagna digitale:** Infrastrutture di rete a banda larga (*VDA Broadbusiness*), Infrastrutture di rete *WIFI*, Sistemi e applicazioni di *public digital services*;
- **Networking/Smart cities:** Reti di *public WIFI*, *Network* su reti esistenti, Soluzioni *ICT* applicate ai beni culturali, Applicazione e tecnologie per l'efficientamento di reti di illuminazione pubblica e per la fornitura di nuovi servizi.

Articolo 5 - Definizioni

1. **Amministrazioni pubbliche:** tutte le amministrazioni dello Stato, le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti locali e loro consorzi e associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e tutti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Non rientrano in tale definizione gli enti pubblici economici.
2. **Amministrazione regionale:** l'amministrazione regionale della Valle d'Aosta.
3. **Attività di tipo economico:** qualunque attività di natura commerciale, artigianale o industriale o di servizio e che consista nell'offrire beni e servizi su un determinato mercato, indipendentemente dallo status giuridico del soggetto che svolge tale attività e dalle modalità di finanziamento.
4. **Avvio del progetto per la creazione e sviluppo delle Unità di ricerca:** l'avvio del progetto coincide con l'inizio delle attività di ricerca e sviluppo. I lavori preparatori, come l'ottenimento di permessi e l'effettuazione degli studi di fattibilità, non sono considerati inizio del progetto.
5. **Avvio del progetto per lo sviluppo di risorse umane:** l'inizio dell'attività del borsista presso l'Unità di ricerca coincide con l'avvio del progetto per la creazione e sviluppo delle Unità di ricerca.
6. **Capofila:** è il soggetto partecipante al bando cui compete il ruolo di coordinatore dell'Unità di ricerca e di referente unico nei confronti dell'amministrazione regionale. Il soggetto capofila dovrà essere autorizzato in particolare a:
 - stipulare, in nome e per conto degli altri partner, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto;
 - coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione all'amministrazione regionale;
 - coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione all'amministrazione regionale;
 - coordinare i flussi informativi verso l'amministrazione regionale.

7. **Impresa:** si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica.
8. **Organismo di diritto pubblico (Direttiva 2004/18/CE, art. 1, § 9 e D. lgs. 163/2006, art. 3, comma 26):** qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
 - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - dotato di personalità giuridica;
 - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
9. **Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o organismo di ricerca:** un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
10. **Partner:** soggetto partecipante al bando che fa parte dell'Unità di ricerca e collabora con il capofila per la realizzazione del progetto per la creazione e sviluppo dell'Unità di ricerca.
11. **Partenariato:** l'insieme dei partner che collabora in un'Unità di ricerca.
12. **Piccole e medie imprese (PMI):** sono quelle imprese, iscritte nel registro delle imprese, che soddisfano i requisiti indicati nell'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014, cui si rimanda per la definizione.
13. **Ricerca fondamentale:** lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.
14. **Ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
15. **Sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in ambiente che riproduca le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

16. **Sede operativa:** struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività dell'impresa o dell'organizzazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale.
17. **Unità di ricerca:** soggetto che, pur non avendo autonomia giuridica, è dotato di autonomia operativa, funzionale e organizzativa, dispone di mezzi strumentali e di risorse umane qualificate adeguati allo sviluppo dei progetti. L'Unità di ricerca deve avere la sua sede in Valle d'Aosta presso il soggetto capofila.

Articolo 6 - Interventi agevolabili

1. Il bando propone due linee di intervento differenziate, ciascuna con proprie fonti di finanziamento, procedure gestionali e normative di riferimento, ma convergenti, con modalità integrate, sullo stesso obiettivo, che è la promozione della creazione e dello sviluppo di Unità di ricerca nel territorio regionale.
2. La prima linea di intervento riguarda la concessione di contributi, cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per il finanziamento della realizzazione, da parte delle Unità di ricerca, di Progetti di ricerca facenti parte di un Programma di ricerca.
3. La seconda linea di intervento riguarda la possibilità di ricevere contributi, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE), per lo sviluppo delle risorse umane coinvolte nelle Unità di ricerca che, attraverso l'attività scientifica, si specializzano ad alto livello avviandosi a percorsi professionali nel settore della ricerca.

Articolo 7 - Modalità di attuazione

1. L'amministrazione regionale intende acquisire proposte da parte di imprese, organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico, che vogliano farsi promotori e attuatori di iniziative per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca nel territorio valdostano.

Articolo 8 - Dotazione finanziaria

1. Il presente bando dispone, per la realizzazione delle due linee di intervento, di una dotazione finanziaria complessiva di euro 4.097.306,60, dei quali:
 - euro 3.500.000,00 a valere sul *Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) - Asse prioritario 1 - rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili;*
 - euro 597.306,60 a valere sul *Programma investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE) - Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione, Azione 10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream.*

PARTE SECONDA
CREAZIONE E SVILUPPO DELLE UNITÀ DI RICERCA E SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE

Articolo 9 - Obiettivi dell'intervento

1. L'intervento è finalizzato ai seguenti obiettivi:
 - favorire la creazione di reti tra amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico che svolgono attività di ricerca, organismi di ricerca, ed imprese per lo sviluppo di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività del territorio;
 - promuovere la realizzazione e il rafforzamento strutturale dei laboratori di ricerca;
 - creare condizioni per l'attrazione o il rientro nella regione di ricercatori senior qualificati e per la valorizzazione e l'alta specializzazione di ricercatori della regione;
 - favorire la crescita professionale dei ricercatori coinvolti all'interno delle Unità di ricerca operanti nel territorio;
 - sviluppare nuove professionalità nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
 - creare prospettive occupazionali per giovani che hanno investito nel settore della ricerca;
 - favorire le ricadute sul territorio in termini di impatto sull'occupazione, sulla competitività del sistema produttivo, sulla qualità del sistema della ricerca.

Articolo 10 - Oggetto dell'intervento

1. La prima linea di intervento riguarda la promozione della creazione e dello sviluppo di Unità di ricerca che operino nel territorio regionale, mediante il finanziamento dei Progetti di ricerca sviluppati dalle Unità di ricerca.
2. È previsto in particolare, il finanziamento dei costi di personale, dei costi relativi a strumentazione e attrezzature, dei costi per le consulenze di ricerca, dei costi per le competenze tecniche e i brevetti, delle spese generali supplementari e dei costi dei materiali per la ricerca, riferiti ai progetti di ricerca sviluppati dalle Unità di ricerca.
3. Con la seconda linea di intervento si intendono proporre delle Borse di studio con finalità di ricerca (di seguito "Borse di ricerca") a ricercatori che, operando all'interno delle Unità di ricerca oggetto del presente bando, completeranno il loro iter di specializzazione.
4. Le Borse di ricerca hanno finalità formative. Svolgendo attività di ricerca al fianco di ricercatori senior e di esperti della ricerca all'interno delle Unità, gli assegnatari della Borsa di ricerca (di seguito "borsisti") potranno acquisire nuove conoscenze e competenze specialistiche di rilevanza scientifica e tecnica. Parallelamente, relazionandosi con contesti scientifici a livello europeo e partecipando alla gestione dei progetti, avranno la possibilità di acquisire gradualmente anche capacità manageriali, professionali e imprenditoriali.
5. Queste competenze, anche di tipo trasversale, caratterizzano il valore scientifico e manageriale delle tipologie delle Borse di ricerca proposte nel presente bando.

Articolo 11 - Disposizioni generali

1. Le attività previste dal progetto di sviluppo di Unità di ricerca dovranno svolgersi prevalentemente nella sede operativa dell'Unità di ricerca situata presso il capofila, nel territorio della regione Valle d'Aosta.
2. L'investimento materiale oggetto dell'agevolazione dovrà essere realizzato e localizzato nel territorio della regione Valle d'Aosta.

3. Le Unità di ricerca potranno sviluppare un massimo di 3 Progetti di ricerca fra loro coordinati in un Programma di ricerca.
4. Le Unità di ricerca dovranno prevedere:
 - un **Responsabile scientifico**, che dovrà essere dipendente o collaboratore del capofila e dovrà assicurare una presenza costante alle attività dell'Unità di ricerca e, in particolare, dovrà essere presente alle riunioni di coordinamento, alle attività di valutazione interna e auto monitoraggio e alle attività di monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale;
 - un **Responsabile tecnologico**, che dovrà validare l'attività dell'Unità di ricerca in relazione all'applicabilità tecnologica della ricerca e dello sviluppo e dovrà assicurare una presenza costante alle attività dell'Unità di ricerca e, in particolare, dovrà essere presente alle riunioni di coordinamento, alle attività di valutazione interna e auto monitoraggio e alle attività di monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale.
5. Saranno considerate ammissibili a finanziamento le iniziative che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - coinvolgano almeno 4 soggetti, ciascuno dei quali sostenga costi non inferiori al 10% del totale;
 - comportino l'aggregazione di almeno 2 Unità di ricerca già attivate sul territorio in risposta a precedenti bandi dell'amministrazione regionale.
6. Godranno di incentivi premiali le iniziative che:
 - prevedano un'attività di formazione qualificata diffusa sul territorio che comporti l'attivazione di *Master* o *Summer school* in relazione alle tematiche di ricerca dell'Unità;
 - prevedano la presentazione, da parte del partenariato, di progetti a valere su programmi a finanziamento nazionale o comunitario in relazione alle tematiche di ricerca dell'Unità;
 - prevedano la collocazione dell'Unità di ricerca nell'area *Espace Aosta* o nell'area *ex Ilssa Viola* di Pont-Saint-Martin.
7. La struttura organizzativa dell'Unità di ricerca dovrà prevedere la presenza di almeno due borsisti. Per ogni progetto presentato saranno ammissibili a finanziamento del FSE fino a un massimo di due Borse di ricerca.

Articolo 12 - Beneficiari e normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

1. I beneficiari dei contributi previsti dal presente bando sono le imprese, gli organismi di ricerca, le amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico, che abbiano almeno una sede operativa nel territorio della regione Valle d'Aosta al momento della liquidazione, anche parziale, del contributo.
2. Ai fini della partecipazione al bando, le imprese devono creare un partenariato con almeno un organismo di ricerca oppure un'amministrazione pubblica oppure un organismo di diritto pubblico.
3. Ai fini della partecipazione al bando, gli organismi di ricerca, le amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico devono creare un partenariato con almeno un'impresa.
4. Qualora nel partenariato sia presente l'amministrazione regionale la stessa dovrà ricoprire il ruolo di capofila per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, mentre, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-scientifici del progetto, potrà essere individuato un capofila tecnico.

5. Le imprese devono essere destinatarie della tecnologia sviluppata mediante le attività di ricerca e sviluppo dei Progetti di ricerca.
6. Il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione di un'Associazione temporanea di scopo (ATS) o di un consorzio, costituito ai sensi degli articoli n. 2612 e seguenti del Codice civile (consorzi con attività esterna).
7. Nel caso di costituzione di un'Associazione temporanea di scopo (ATS), l'atto costitutivo deve contenere la condivisione della proposta, il consenso e l'impegno a lavorare congiuntamente, le modalità e i termini della collaborazione, con il conferimento di mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale al capofila, che deve essere autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti dell'amministrazione regionale, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura.
8. I richiedenti possono partecipare al massimo a due progetti in risposta a ciascuna scadenza di presentazione, in qualità di capofila oppure in qualità di partner.
9. I contributi previsti dal presente bando per le imprese sono concessi nei limiti della vigente normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, ai sensi:
 - dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014 (per i contributi per i Progetti di ricerca),
 - del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (per i contributi premiali).
10. I contributi previsti dal presente bando per le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico sono concessi nel rispetto di tutte le condizioni di cui al § 3.1.1 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) per attività di tipo non economico. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano sia attività di natura economica che attività di natura non economica i relativi costi e finanziamenti devono essere chiaramente distinti nella contabilità dell'organismo. Nel caso in cui il contributo, conformemente a quanto indicato, sia utilizzato per il finanziamento di attività di tipo economico o non siano rispettate tutte le condizioni di cui alla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, si applicano le intensità di contributo e le altre norme del presente bando previste per le imprese.

Articolo 13 - Destinatari delle Borse di ricerca

1. Possono accedere alla Borsa di ricerca giovani ricercatori, ricercatori, dottori di ricerca, laureati in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento, che, al momento di avvio dell'attività di ricerca presso l'Unità di ricerca, risultino inoccupati o disoccupati e domiciliati in Valle d'Aosta.
2. Il possesso di tali requisiti deve essere mantenuto durante tutto il periodo dell'attività della Borsa di ricerca.

Articolo 14 - Requisiti di ammissibilità soggettivi

1. Ciascuna **impresa** dovrà possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
 - essere in regola con la normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

- avere sede operativa all'interno del territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Per le imprese prive di sede operativa in Valle d'Aosta al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento del contributo, a titolo di anticipo o per stato avanzamento lavori, e risultare da visura camerale;
- essere regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, risultare attiva ed esercitare, in relazione alla sede operativa, un'attività economica, identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 sezione B (estrazione di minerali da cave o torbiere) limitatamente alle classi 8.11, 8.12, 9.90, sezione C (attività manifatturiere) con esclusione delle categorie 12, 19, sezione D (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata), sezione F (costruzioni), sezione J (servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle categorie 58, 59, 61, 62 e alle classi 63.11 e 63.12, sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) limitatamente alle classi 71.2 e 72.1;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- essere economicamente e finanziariamente sana, vale a dire non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà, come definita dalla Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02;
- non essere stata oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- non essere stata oggetto, nei precedenti tre anni dalla data di pubblicazione del bando, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento della sede operativa localizzata in Valle d'Aosta, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili all'impresa e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- possedere capacità di contrarre ovvero non essere stata oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante dell'impresa non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale del medesimo legale rappresentante;
- osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e al D.M. 17 dicembre 2009;
 - inserimento dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - pari opportunità, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

- contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - non partecipare al medesimo progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale.
2. Ciascun **organismo di ricerca avente natura privata** dovrà possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC);
 - essere in regola con la normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
 - avere sede operativa all'interno del territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Per i soggetti privi di sede operativa in Valle d'Aosta al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento, a titolo di anticipo o per stato avanzamento lavori, e risultare da visura camerale;
 - essere regolarmente iscritto nel Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente e risultare attivo;
 - non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - essere economicamente e finanziariamente sano, vale a dire non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà, come definita dalla Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02;
 - non risultare associato o collegato con altro soggetto richiedente l'aiuto, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dalla Raccomandazione 2003/361/CE;
 - non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
 - non essere stato oggetto, nei precedenti tre anni dalla data di pubblicazione del bando, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento della sede operativa localizzata in Valle d'Aosta, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
 - possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale del medesimo legale rappresentante;
 - osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:

- prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e al D.M. 17 dicembre 2009;
 - inserimento dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - pari opportunità, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
 - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- non partecipare al medesimo progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale. Si precisa che, se un'unità organizzativa interna di un organismo di ricerca partecipa al progetto in qualità di partner, lo stesso organismo di ricerca e tutte le unità organizzative interne allo stesso non potranno essere fornitori di ricerca contrattuale dei partner di progetto.
3. Ciascun **organismo di ricerca avente natura pubblica** dovrà possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
- essere un organismo di ricerca secondo la definizione stabilita dalla normativa comunitaria. Il suddetto requisito sarà verificato all'interno dello statuto o dell'atto costitutivo dell'organismo di ricerca;
 - avere sede operativa all'interno del territorio regionale; per gli organismi di ricerca pubblici privi di sede operativa in Valle d'Aosta al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento, a titolo di anticipo o per stato avanzamento lavori;
 - non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento della sede operativa ubicata in Valle d'Aosta per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile all'organismo di ricerca e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
 - osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e al D.M. 17 dicembre 2009;
 - inserimento dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - pari opportunità, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
 - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - non partecipare al medesimo progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale. Si precisa che, se un'unità organizzativa interna di un organismo di ricerca partecipa al progetto in qualità di partner, lo stesso organismo di ricerca e tutte le unità organizzative interne allo stesso non potranno essere fornitori di ricerca contrattuale dei partner di progetto.
4. Le **amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico** dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
- non avere finalità di lucro;
 - sviluppare progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni da almeno 24 mesi e diffondere i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;

- avere sede operativa all'interno del territorio regionale; per i soggetti privi di sede operativa in Valle d'Aosta al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento, a titolo di anticipo o per stato avanzamento lavori;
 - non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento della sede operativa in Valle d'Aosta per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
 - osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e al D.M. 17 dicembre 2009;
 - inserimento dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - pari opportunità, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
 - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - non partecipare al medesimo progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale.
5. L'inammissibilità o decadenza di un componente del partenariato comporterà l'inammissibilità o decadenza dell'intero progetto, con pregiudizio di tutto il partenariato.

Articolo 15 - Misura del contributo

1. Con riferimento alla prima linea di intervento finalizzata alla creazione e allo sviluppo di Unità di ricerca, saranno concessi, per la realizzazione dei **Progetti di ricerca** che saranno valutati positivamente, contributi calcolati applicando le seguenti percentuali di finanziamento:

Tipologia di beneficiario	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Piccola impresa	70%	45%
Media impresa	60%	35%
Grande impresa	50%	25%
Organismi di ricerca, amministrazioni pubbliche e organismi di diritto pubblico	100%	100%

2. Per i **Progetti di ricerca realizzati in collaborazione** fra almeno 2 imprese indipendenti, di cui almeno una è una PMI, e in cui nessuna impresa sostiene costi per un importo superiore al 70% dei costi ammissibili, saranno concessi contributi calcolati applicando le percentuali di finanziamento seguenti:

Tipologia di beneficiario	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Piccola impresa	80%	60%
Media impresa	75%	50%
Grande impresa	65%	40%

3. L'attività di ricerca dell'Unità potrà prevedere anche attività di Ricerca fondamentale, che, in tal caso, sarà finanziata al di fuori del Progetto con risorse reperite dal richiedente.
4. L'importo massimo concedibile ed erogabile è di euro 200.000,00 per ogni Progetto di ricerca, con un massimo di euro 600.000,00 per ogni Programma di ricerca.
5. Verrà erogato un importo, a titolo di contributo premiale, che per le imprese sarà erogato in regime "de minimis", ai progetti che presenteranno le seguenti caratteristiche:

Attività	Contributo massimo
Attività di formazione diffusa e qualificata sul territorio regionale che comportino l'attivazione di almeno 1 <i>Master</i> o <i>Summer school</i> all'anno in relazione alle tematiche di ricerca dell'Unità	5.000 euro per ogni anno di durata del Progetto dell'Unità di ricerca
Presentazione, da parte del partenariato, di Progetti a valere su programmi a finanziamento nazionale o comunitario in relazione alle tematiche di ricerca dell'Unità che siano stati considerati ammissibili a valutazione	3.000 euro per ogni Progetto presentato con un massimo di 9.000 euro
Nuovo insediamento della sede principale dell'Unità di ricerca, comprendente il laboratorio, nelle aree <i>Espace Aosta</i> o <i>ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin</i>	10.000 euro per ogni anno di durata del Progetto dell'Unità di ricerca

6. Con riferimento alla linea di intervento finalizzata allo **sviluppo delle risorse umane** coinvolte nelle Unità di ricerca, l'amministrazione regionale corrisponderà al soggetto ospitante un'unità di costo standard pari a euro 19.910,22¹ per ogni Borsa di ricerca e per ogni anno, secondo le modalità di cui al successivo articolo 32. Tale importo, da intendersi al lordo degli oneri dovuti per legge, è calcolato su 12 mesi e, nel caso di una durata inferiore della Borsa di ricerca, dovrà essere riparametrato sulla base dell'effettiva durata.
7. Le Borse di ricerca saranno erogate al borsista da parte del soggetto ospitante. Ai fini dell'ammissibilità della borsa, l'attività di ricerca del borsista dovrà essere validata dal Responsabile scientifico secondo le modalità di cui all'articolo 32.

Articolo 16 - Disposizioni specifiche per le grandi imprese

1. Le grandi imprese potranno partecipare al Bando soltanto se il progetto di creazione e sviluppo dell'Unità di ricerca coinvolgerà almeno una PMI.

Articolo 17 - Disposizioni specifiche per le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico

1. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico che rientrano nel campo di applicazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" sono tenuti, anche al fine di evitare di trasferire indirettamente un vantaggio economico indebito alle imprese, ad assicurare il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi.
2. I progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da amministrazioni pubbliche/organismi di ricerca/organismi di diritto pubblico dovranno rispettare,

¹ Importo di cui al Programma a titolarità diretta della Commissione europea "Horizon 2020" – Marie Skłodowska-Curie Actions.

conformemente al § 2.2.2 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, almeno una delle seguenti condizioni:

- i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti,
oppure
 - i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità,
oppure
 - tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto,
oppure
 - l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.
3. Se non sarà soddisfatta nessuna delle condizioni di cui al comma precedente, il valore complessivo del contributo degli organismi o delle infrastrutture di ricerca al progetto sarà considerato alla stregua di un vantaggio per le imprese che collaborano, soggetto alle regole in materia di aiuti di Stato.

Articolo 18 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Il presente bando prevede 2 scadenze per la presentazione dei progetti di sviluppo di Unità di ricerca. La seconda scadenza sarà attivata soltanto nel caso di disponibilità di finanziamenti.
2. Le domande dovranno pervenire mediante la presentazione sul sistema informativo regionale SISREG2014. L'accesso all'applicativo sarà consentito attraverso il sistema di riconoscimento della carta nazionale dei servizi rilasciato da Infocamere.
3. Nelle more della realizzazione del sistema informativo unico regionale SIPREG2014, le domande relative alla prima scadenza dovranno essere consegnate, pena l'esclusione, **entro le ore 14,00 del giorno 15 febbraio 2016** al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC): **industria artigiano energia@pec.regione.vda.it**.
4. Le domande relative alla seconda scadenza dovranno essere consegnate, pena l'esclusione, entro la data che sarà indicata sul sito internet dell'amministrazione regionale <http://www.regione.vda.it/>.
5. Sul sito internet dell'amministrazione regionale <http://www.regione.vda.it/> saranno date indicazioni puntuali in merito alle modalità di presentazione delle domande.
6. Le domande, sottoscritte dal Responsabile scientifico e dal Responsabile tecnologico dell'Unità di ricerca, redatte sull'apposita modulistica, dovranno essere presentate prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto e dovranno contenere almeno i seguenti elementi:
 - denominazione e tipologia dei richiedenti;
 - caratteristiche dell'Unità di ricerca e sua ubicazione;
 - progetto di sviluppo dell'Unità di ricerca, comprensivo di:

- Programma di ricerca dell'Unità comprendente i Progetti di ricerca oggetto di finanziamento (area tematica, durata, elenco dei costi previsti e importo del finanziamento pubblico richiesto);
 - Piano di formazione/aggiornamento dell'Unità per il personale addetto alla ricerca esteso ai borsisti e altro personale in formazione da inserire nell'Unità;
 - collaborazioni con altri soggetti operanti a livello regionale, nazionale ed internazionale;
 - piano di disseminazione dei risultati.
7. Le domande dovranno prevedere l'inserimento nell'Unità di ricerca di almeno **2 soggetti in formazione** (dottorandi, ricercatori, assegnisti di ricerca), finanziati mediante borse di ricerca erogate dal FSE a valere sul presente bando oppure erogate da altri soggetti pubblici e/o privati (quali fondi europei, università, enti pubblici di ricerca, fondazioni, imprese).
8. I soggetti in formazione dovranno essere indicati nella modulistica dell'Unità di ricerca.
9. Nel caso in cui l'Unità di ricerca decida di avvalersi di soggetti in formazione finanziati nell'ambito del FSE, dovrà essere anche prodotta l'apposita modulistica per la richiesta del finanziamento.
10. La modulistica per la richiesta del finanziamento si compone dei seguenti documenti, che devono essere sottoscritti dal borsista di ricerca e dal Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca:
- a) **procedura e esiti della valutazione per la selezione del candidato:** evidenza della procedura utilizzata per la selezione del candidato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, pari opportunità e non discriminazione e verbale della selezione effettuata applicando i criteri di selezione e valutazione di cui al successivo articolo 22;
 - b) **C.V. del candidato** in formato Europass firmato dal candidato medesimo;
 - c) **Progetto di alta specializzazione:** deve essere sviluppato sulla base dei bisogni di specializzazione del candidato in relazione alle attività di ricerca che saranno svolte nel progetto, al funzionamento e allo sviluppo dell'Unità di ricerca in cui opererà, alle prospettive di carriera come ricercatore. Gli obiettivi del progetto devono essere definiti, motivati e sostanziati in termini di competenze da sviluppare, azioni, tempi e risorse da impiegare, mettendo in rilievo il valore formativo e specialistico dell'attività prevista;
 - d) **Progetto di attività:** riprende in sintesi il Progetto di ricerca dell'Unità, definisce la posizione che il candidato assumerà al suo interno e descrive l'attività di ricerca. Il progetto deve essere sviluppato in termini di:
 - stato dell'arte della ricerca in relazione agli obiettivi di progetto e livello di innovatività;
 - obiettivi scientifici/tecnologici, metodologia e piano di ricerca;
 - strumenti e tecnologie di supporto, sviluppi sperimentali;
 - risultati attesi;
 - e) **importo del contributo richiesto per la Borsa di ricerca:** tale importo coincide con l'unità di costo standard di cui al precedente articolo 15;
 - f) **certificato di disoccupazione/inoccupazione** oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente relativa allo stato di disoccupazione/inoccupazione oppure dichiarazione che lo stesso sarà prodotto entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività di ricerca.

11. In analogia con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, ove la domanda sia mancante, incompleta o irregolare degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile dell'istruttoria ne darà comunicazione al richiedente assegnando un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione; non potrà, invece, essere modificato il progetto presentato.
12. L'amministrazione regionale effettuerà i previsti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e dei documenti presentati.

Articolo 19 - Valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande sarà effettuata da un'apposita Commissione, nominata con provvedimento del dirigente della Struttura ricerca, innovazione e qualità.
2. La valutazione delle domande verrà effettuata entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle medesime.
3. Nel corso della realizzazione dei Progetti di ricerca, la Commissione di valutazione valuterà le Relazioni tecnico-scientifiche presentate dall'Unità di ricerca e dai borsisti.

Articolo 20 - Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti

1. I Progetti per lo sviluppo delle Unità di ricerca dovranno essere conformi agli obiettivi e alle indicazioni del presente bando.
2. I Progetti, per essere ammissibili, dovranno soddisfare i seguenti requisiti specifici di ammissibilità, approvati ai sensi dell'art. 110 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Comitato di sorveglianza del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020:

1	Coerenza con la normativa europea, nazionale e regionale, in particolare con riferimento all'ambiente, agli aiuti di Stato, alla sicurezza e appalti pubblici
2	Coerenza con l'Accordo di partenariato
3	Coerenza con il Quadro Strategico Regionale
4	Coerenza con la strategia del Programma, con l'asse, con la priorità d'investimento e con l'obiettivo specifico
5	Tempistica di realizzazione rispettosa delle scadenze indicate nel regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'ammissibilità della spesa
6	Appartenenza del soggetto attuatore alla categoria dei beneficiari ammissibili
7	Completezza e correttezza della documentazione fornita
8	Rispetto dei principi di demarcazione tra i fondi e non sovrapposizione con i Programmi Operativi Nazionali e insussistenza di cumulo con gli altri strumenti finanziari dell'Unione Europea
9	Rispetto delle regole di informazione e pubblicità dei progetti (operazioni), anche in conformità con le procedure di uniformità previste nel piano di comunicazione
10	Coerenza con la Strategia regionale di specializzazione intelligente

3. I Progetti che rispetteranno i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo saranno valutati sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Criterio di valutazione	Punteggio massimo
Coinvolgimento di almeno 4 soggetti, ciascuno dei quali sostiene costi non inferiori al 10% del totale (per ciascun soggetto 2,5 punti)	25
Aggregazione di almeno 2 Unità di ricerca già attivate sul territorio regionale in risposta a precedenti Bandi dell'amministrazione regionale (per ciascuna Unità di ricerca 5 punti)	20

Presenza di imprese con il rating di legalità previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 5-ter e successive disposizioni e modificazioni (per ciascuna impresa 1 punto)	5
--	---

4. I Progetti che otterranno un punteggio almeno pari a 10 punti nella valutazione di cui al comma precedente e che rispetteranno le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 verranno ammessi alla valutazione di merito, secondo i seguenti criteri:

Area valutativa	Criterio di valutazione	Punteggio massimo
Qualità del Programma di ricerca	Validità tecnica e scientifica del Programma di ricerca e sua completezza, intesa anche come presenza nel programma di ulteriori progetti di ricerca rispetto a quelli oggetto di finanziamento	10
Grado di innovazione dei Progetti di ricerca <i>media delle valutazioni di ciascun Progetto</i>	Capacità del nuovo prodotto/processo di rispondere meglio alle richieste del mercato e/o di aprire nuovi mercati e/o di incrementare la produttività aziendale e contributo del Progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore tecnologico o nell'ambito applicativo di interesse	5
Validità tecnica dei Progetti di ricerca <i>media delle valutazioni di ciascun Progetto</i>	Livello di chiarezza e dettaglio del Progetto, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi scientifici e tecnologici, le conoscenze da acquisire ed i punti critici da superare, i <i>deliverables</i> , le attività previste, il programma delle attività e le fasi di lavoro, le modalità di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	3
	Qualità del Progetto, in particolare per quanto riguarda la raggiungibilità degli obiettivi scientifici e tecnologici, la corretta identificazione delle conoscenze da acquisire e dei punti critici da superare, la coerenza dei <i>deliverables</i> , la validità tecnica delle attività previste, la coerenza delle attività previste e dei tempi di realizzazione rispetto agli obiettivi, la qualità del sistema di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	7
Validità e sostenibilità economica dei Progetti di ricerca <i>media delle valutazioni di ciascun Progetto</i>	Congruità del progetto in termini di rapporto tra costi delle attività del progetto e capacità economico-finanziaria del proponente	3
	Congruità dei costi del progetto in relazione agli obiettivi da raggiungere	4
	Congruità e pertinenza dei costi del Progetto in relazione alle attività previste	5
	Attrattività del segmento di mercato in cui si colloca il Progetto, in riferimento al tasso di crescita atteso, al grado di concentrazione, al grado di competitività, alle barriere all'ingresso	2
Impatto produttivo dei Progetti di ricerca <i>media delle valutazioni di ciascun Progetto</i>	Rilevanza e attendibilità delle ricadute produttive misurabili alla fine del Progetto (con particolare attenzione alle ricadute produttive nel territorio regionale) anche in relazione alle attività necessarie trasferimento in produzione dei risultati della ricerca e sviluppo e delle ricadute tecnologiche sul proponente in seguito alla realizzazione del Progetto	6
Qualità dotazioni delle Unità di ricerca	Completezza e livello tecnologico delle attrezzature assegnate stabilmente all'Unità di ricerca (già presenti e da acquisire)	10
Competenza tecnico-scientifica	Esperienze e competenze dei soggetti partecipanti all'Unità di ricerca e loro complementarietà	3

delle risorse umane impiegate	Esperienze e competenze del gruppo di lavoro, coerenza dei profili utilizzati rispetto agli obiettivi e complementarietà delle competenze presenti	4
	Qualità scientifica, sostenibilità tecnico-scientifica, coerenza e valore formativo del Progetto di alta specializzazione e del Progetto di attività dei borsisti rispetto al Programma di ricerca e il Piano formativo dell'Unità di ricerca	8
Qualità del Piano formativo	Livello scientifico e completezza del piano formativo	10
Qualità del partenariato	Qualità ed estensione delle collaborazioni strutturate a livello locale	3
	Qualità ed estensione delle collaborazioni strutturate a livello nazionale	2
	Qualità ed estensione delle collaborazioni strutturate a livello internazionale (accordi con imprese estere o organismi di ricerca esteri)	2
	Aggregazione dei partner in soggetto giuridico (consorzio)	3
Qualità della disseminazione dei risultati	Qualità e completezza del piano di disseminazione	10

- Per essere inseriti utilmente in graduatoria, i Progetti dovranno ottenere un punteggio almeno pari a 60 punti nella valutazione di merito di cui al comma 4.
- A parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri di preferenza in relazione alle politiche orizzontali in tema di tutela dell'ambiente e della valutazione ambientale e pari opportunità:

1	Contributo del Progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali
2	Favore alle pari opportunità e non discriminazione

- Il criterio relativo al contributo del Progetto allo sviluppo sostenibile terrà conto anche della presenza, all'interno del partenariato, di imprese in possesso di certificazioni ambientali e/o che adottino sistemi di gestione ambientale e/o sistemi di gestione ambientale di prodotto.
- Il criterio relativo al favore alle pari opportunità verrà valutato nel caso di Progetti presentati da un partenariato all'interno del quale almeno un'impresa abbia realizzato, nell'ultimo biennio, un Progetto di azioni positive per la promozione delle pari opportunità e non discriminazione, ai sensi degli articoli 42 e 45 del D.Lgs. 11 aprile 1998, n. 198.

Articolo 21 - Definizione graduatoria e concessione contributo

- La somma dei punteggi ottenuti per ogni criterio di valutazione di cui all'articolo 20 costituirà il punteggio complessivo del Progetto.
- La graduatoria sarà approvata con provvedimento dirigenziale che verrà notificato ai proponenti.
- I proponenti collocati utilmente in graduatoria, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno costituire l'Associazione temporanea di scopo oppure il consorzio e trasmetterne l'atto costitutivo all'amministrazione regionale.
- Il proponente il cui progetto potrebbe essere ammesso soltanto parzialmente a contributo dovrà, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, sottoscrivere un modulo di

accettazione del parziale finanziamento, con l'impegno a realizzare l'intero Progetto ricorrendo eventualmente a risorse finanziarie aggiuntive. Diversamente, il contributo non potrà essere concesso e si procederà allo scorrimento della graduatoria ripetendo la procedura con il concorrente seguente.

5. Entro i successivi 30 giorni con provvedimento dirigenziale sarà disposta la concessione dei relativi contributi fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

Articolo 22 - Modalità di selezione dei candidati per la Borsa di ricerca

1. L'Unità di ricerca che intende avvalersi di borsisti finanziati dal FSE nell'ambito della seconda linea di intervento del presente bando, deve applicare una procedura ad evidenza pubblica che garantisca l'evidenza, la pubblicità, la trasparenza e l'imparzialità ed il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.
2. Per la selezione del candidato, il soggetto ospitante dovrà utilizzare i seguenti criteri di ammissibilità e valutazione.

Criteri di ammissibilità.

Le candidature saranno ritenute ammissibili alla valutazione se:

- presentate entro i termini definiti dall'avviso;
- presentate per una tipologia di borsa ammissibile e in un'area tematica prevista dal presente bando;
- complete della documentazione richiesta.

In analogia con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, il soggetto ospitante potrà richiedere al candidato di completare o di fornire chiarimenti documentali in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Criteri di valutazione.

La valutazione dovrà basarsi sui seguenti criteri:

1. profilo del candidato;
2. qualità e valore formativo del Progetto di alta specializzazione;
3. qualità scientifica, sostenibilità tecnico-scientifica, coerenza del Progetto di attività con il Programma di ricerca e il Piano di formazione dell'Unità di ricerca.

Nella valutazione potranno essere assegnati fino a 100 punti così ripartiti:

- fino a 20 punti per il profilo del candidato;
- fino a 40 punti per il Progetto di alta specializzazione;
- fino a 40 punti per il Progetto di attività.

Per la valutazione del profilo del candidato dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:

- voto di laurea/titoli, conseguiti in Italia o all'estero, formazione post-laurea (master, corsi di specializzazione e/o di perfezionamento, ...);
- esperienza di ricerca/professionale;
- produzione scientifica.

Saranno valutati idonei e ammissibili i progetti che raggiungeranno almeno punti 70/100.

3. Saranno finanziate fino a un massimo di due Borse di ricerca per ciascuna Unità di ricerca, secondo la graduatoria dei Progetti per lo sviluppo delle Unità di ricerca.

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PROGETTI DI RICERCA (FESR)

Articolo 23 - Avvio dei progetti

1. Il Progetto di sviluppo dell'Unità di ricerca dovrà essere avviato entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo mediante l'avvio del primo Progetto di ricerca.
2. L'avvio del Progetto di sviluppo dell'Unità di ricerca dovrà essere comunicato dal capofila all'amministrazione regionale preventivamente e per iscritto.

Articolo 24 - Realizzazione dei progetti

1. Il Progetto di sviluppo dell'Unità di ricerca dovrà avere durata compresa tra 24 mesi e 36 mesi.
2. Ciascun Progetto di ricerca dovrà avere durata compresa tra 12 mesi e 36 mesi.
3. In caso di motivate esigenze, potrà essere concessa una sola proroga dei Progetti di sviluppo e dei Progetti di ricerca di durata non superiore a 6 mesi.
4. La proroga, che dovrà essere richiesta prima del termine dei progetti, non potrà riguardare l'attività di rendicontazione dei progetti.
5. Saranno ammissibili solo modifiche dei progetti accettate dall'amministrazione regionale.
6. Saranno ammesse variazioni del quadro finanziario dei Progetti di ricerca nei limiti del 20% di ciascuna voce di spesa e/o fasi (WP) per ciascuno stato di avanzamento.
7. Per le variazioni superiori e per le variazioni che imputino spese su voci di spesa inizialmente non previste dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva.
8. Saranno ammissibili, in casi eccezionali che dovranno essere debitamente motivati, senza pregiudizio per la qualità del Progetto, variazioni del partenariato approvato, ad esclusione del partner con ruolo di capofila, che non potrà essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca del contributo.
9. Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ...: il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila dovrà rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto, mentre il soggetto giuridico potrà essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.
10. I partner usciti dall'aggregazione dovranno essere sostituiti da nuovi partner che dovranno possedere le caratteristiche di eleggibilità previste dal presente bando; le imprese uscenti dovranno essere sostituite da altre imprese con analoghe caratteristiche dimensionali e gli organismi di ricerca da altri soggetti con analoga natura.
11. I partner sostitutivi che intenderanno entrare nel partenariato saranno altresì obbligati a indicare in modo dettagliato le attività di cui si faranno carico, impegnandosi a realizzarle.
12. Il venir meno di uno dei partner, per rinuncia esplicita, avrà come effetto la revoca del relativo contributo a fondo perduto e l'eventuale restituzione delle somme percepite.
13. Le attività già sostenute dal partner uscente non saranno in alcun modo valide ai fini della rendicontazione delle spese, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato, mentre saranno valide per il raggiungimento degli obiettivi tecnico-scientifici del progetto.

14. In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, saranno trasferite, previa apposita domanda di trasferimento, al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:
 - sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;
 - continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento dovrà essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.
15. La proposta di subentro verrà valutata dall'amministrazione regionale, acquisendo il parere della Commissione di valutazione.
16. In caso di valutazione positiva, l'amministrazione regionale adotterà, in capo al soggetto subentrante, un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.
17. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponderà anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari. I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, saranno interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.
18. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Articolo 25 - Tipologie di costi ammissibili a contributo per i Progetti di ricerca

1. Saranno ammissibili ad agevolazione, per la realizzazione dei Progetti di ricerca, i seguenti costi:
 - costi di personale: ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché addetti al Progetto di ricerca;
 - costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto di ricerca. Se tali strumenti e attrezzature non sono utilizzati per il Progetto durante il loro intero ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del Progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
 - costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto di ricerca;
 - costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del Progetto di ricerca;
 - costo della fideiussione per l'ottenimento dell'anticipo;
 - spese generali supplementari derivanti direttamente dal Progetto di ricerca.
2. Tutti i costi ammissibili dovranno essere imputati ad una specifica categoria, suddividendoli tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Articolo 26 - Regole specifiche per i costi ammissibili

1. Saranno ammessi all'agevolazione soltanto i costi necessari per il Progetto di ricerca sostenuti, per competenza, nel periodo di svolgimento del Progetto e, comunque, dopo l'avvio del medesimo, a condizione che sia stato effettuato il relativo pagamento, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente.

2. Saranno ammessi all'agevolazione i costi fatturati da soggetti esterni ed indipendenti dal beneficiario, a prezzo di mercato, nell'ambito di un'operazione a normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Saranno esclusi dal contributo i costi fatturati fra partner del medesimo Progetto, i costi fatturati dagli amministratori o soci del soggetto richiedente, o coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi, o da imprese che si trovino, nei confronti del beneficiario, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile.
3. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.
4. Non saranno ammessi all'agevolazione i costi pagati con compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore.
5. Le attrezzature e le strumentazioni dovranno essere conservate presso il beneficiario per 3 anni dal termine del Progetto.
6. Tutte le fatture e gli altri documenti di spesa dovranno riportare il CUP (Codice Unico di Progetto), pena la non ammissibilità della spesa.
7. Tutte le fatture e gli altri documenti di spesa dovranno essere annullati secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione regionale.
8. I giustificativi di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile andranno organizzati, conservati ed esibiti con riferimento al Progetto approvato. Tali documenti dovranno essere tenuti a disposizione per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, così come disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
9. L'I.V.A. sarà ammissibile all'agevolazione a condizione che rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario. Tale imposta non sarà ammissibile all'agevolazione nei casi in cui potrà essere rimborsata al beneficiario o compensata dallo stesso.
10. Qualora il beneficiario determini l'I.V.A. indetraibile sulla base di una percentuale prorata, ai fini dell'imputazione del costo si applicherà la percentuale di indetraibilità esposta nell'ultima dichiarazione annuale I.V.A. presentata.
11. Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'I.V.A. pagata sarà considerata recuperabile.

12. Personale dipendente.

Sarà ammesso all'agevolazione soltanto il costo relativo al personale qualificato (Responsabile scientifico, Responsabile tecnologico, ricercatori) dipendente o distaccato del soggetto beneficiario impegnato nelle attività del Progetto di ricerca, con esclusione delle attività di funzionalità organizzativa.

Il costo del personale dipendente sarà determinato in base alle ore lavorate, escluse le ore di lavoro straordinario, valorizzate al relativo costo orario da determinare come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel Progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il costo orario sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per il beneficiario.

Documentazione giustificativa:

- lettera d’incarico o ordine di servizio con l’indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse dovranno essere svolte, dell’impegno massimo previsto (espresso preferibilmente in ore/uomo o giorni/uomo);
- copia del Curriculum vitae datato e firmato;
- copia di tutti i *time sheet* a cadenza mensile firmati dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta;
- copia di verbali, o altra documentazione, che renda visibile e verificabili le attività indicate nei *time sheet* come, ad esempio, le riunioni, gli incontri di automonitoraggio, ...;
- descrizione della metodologia seguita per la determinazione del costo del lavoro, debitamente sottoscritta da persona che possieda competenze in merito;
- riepiloghi dei dati relativi alla spesa;
- copia del libro unico del lavoro, istituito dal D.L. 112/08, e cedolino paga.

13. Attrezzature e strumenti.

Non saranno ammessi all’agevolazione i costi relativi all’acquisizione di impianti generali, mobili e arredi, anche se collegati con il Progetto di ricerca.

Saranno ammesse all’agevolazione le quote di ammortamento relative all’acquisto, successivamente all’avvio del Progetto, di attrezzature e strumenti usati, a condizione che siano rispettate le seguenti tre condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del bene e lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- il costo del bene usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di un bene simile nuovo, come attestato da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del bene usato acquisito siano adeguate alle esigenze del progetto e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, come attestato da un perito tecnico.

Le quote di ammortamento relative all’acquisto, successivamente all’avvio del Progetto, di attrezzature e strumenti saranno finanziate secondo i seguenti criteri:

- per le attrezzature e gli strumenti da utilizzare esclusivamente per il Progetto, in base all’ammontare della fattura, ma compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento complessivo del bene (normalmente si farà riferimento ad un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, hardware e software e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);
- per le attrezzature e gli strumenti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il Progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso in parte proporzionale all’uso effettivo per il Progetto.

Non saranno ammesse all’agevolazione le quote di ammortamento relative ad attrezzature e strumenti già presenti presso il beneficiario alla data di inizio del Progetto, salvo il caso in cui gli stessi siano stati finanziati dal “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca” approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1988, del 26 agosto 2011 e dal “Bando per la creazione e lo sviluppo di Unità di ricerca” approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 464, del 22 marzo 2013.

Saranno ammesse all’agevolazione le quote di ammortamento relative all’acquisizione, successivamente all’avvio del Progetto, del software applicato alle attrezzature e agli strumenti da utilizzare nel Progetto.

Non saranno ammesse all'agevolazione le quote di ammortamento relative all'acquisizione di software generici quali, ad esempio, software di videoscrittura, per elaborazione dati, gestionali.

Documentazione giustificativa:

- aliquote di ammortamento con riferimento al D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni o, alternativamente, a specifica regolamentazione interna;
- prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato accompagnato (nel caso di utilizzo parziale) da una dichiarazione del responsabile del Progetto che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata;
- documentazione sopra indicata relativa all'acquisto di beni usati;
- fatture corredate di ordinativo e di documento di trasporto;
- eventuali verbali di collaudo/accettazione;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

14. Consulenze di ricerca.

Saranno ammessi all'agevolazione i costi relativi alle consulenze di ricerca, utilizzate esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, che dovranno riguardare apporti relativi ad aspetti estremamente specialistici del Progetto di ricerca.

Gli incarichi relativi alle consulenze con contenuto di ricerca dovranno risultare da apposita documentazione da cui sia possibile desumere le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e il compenso attribuibile.

I costi relativi alle consulenze di ricerca saranno determinati in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Non saranno ammesse all'agevolazione le consulenze relative ad analisi e ricerche di mercato.

Documentazione giustificativa:

- descrizione dell'attività svolta e giustificazione del suo carattere estremamente specialistico;
- copia del Curriculum vitae del consulente datato e firmato;
- copia dei *time sheet* del consulente a cadenza mensile;
- copia di verbali, o altra documentazione, che renda visibile e verificabili le attività indicate nei *time sheet* come, ad esempio, le riunioni, gli incontri di automonitoraggio, ...;
- fatture relative all'attività di consulenza;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

15. Prestazioni di personale qualificato.

I costi comprendono le prestazioni di personale qualificato (Responsabile scientifico, Responsabile tecnologico, ricercatori, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca) impegnato direttamente nel Progetto di ricerca (con contratti di lavoro autonomo, occasionali, ...).

Il contratto dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Documentazione giustificativa:

- copia del contratto con il personale qualificato;
- copia del Curriculum vitae datato e firmato;
- copia dei *time sheet* a cadenza mensile firmati dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta;

- copia di verbali, o altra documentazione, che renda visibile e verificabili le attività indicate nei *time sheet* come, ad esempio, le riunioni, gli incontri di automonitoraggio, ...;
- fatture o altra documentazione equipollente;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

16. Competenze tecniche e brevetti.

I costi per l'acquisizione di licenze d'uso di software da utilizzare esclusivamente per le attività di ricerca saranno determinati in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

I costi per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione dei Progetti di ricerca, saranno determinati in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

L'acquisizione dovrà avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Non saranno ammessi all'agevolazione i costi per il deposito dei brevetti.

Documentazione giustificativa:

- prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al Progetto finanziato;
- documentazione giustificativa dell'acquisizione a prezzi di mercato;
- fatture o altra documentazione equipollente;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

17. Materiali per la ricerca.

Saranno ammessi all'agevolazione i materiali (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per la realizzazione dei Progetti di ricerca.

Non saranno ammessi all'agevolazione i prelievi di materiale da magazzino.

Documentazione giustificativa:

- fatture o altra documentazione equipollente;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

18. Costo della fideiussione.

Sarà ammesso all'agevolazione il costo della fideiussione necessaria per l'ottenimento dell'anticipazione, ponderato tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale rispetto al costo agevolabile del progetto (es. per un progetto ripartito al 70% su ricerca industriale e al 30% su sviluppo sperimentale, il costo della fideiussione sarà imputato per il 70% alla ricerca industriale e per il 30% allo sviluppo sperimentale).

Documentazione giustificativa:

- fatture o altra documentazione equipollente;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

19. Spese generali supplementari.

Le spese generali di ricerca sono determinate forfettariamente nella misura del 25% dell'ammontare dei costi diretti ammessi ai sensi dell'articolo 20, lettera a) del Regolamento (UE) 480/2014 e dell'articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1290/2013.

I costi diretti sono pari al costo del personale dipendente impiegato per la ricerca.

Le spese generali comprendono il costo dell'atto notarile per la costituzione dell'Associazione temporanea di scopo.

Non sarà necessario produrre documentazione giustificativa.

20. Contributo premiale.

Il contributo premiale, che per le imprese è erogato in regime “*de minimis*”, viene erogato previa rendicontazione dei costi sostenuti per le seguenti attività, che non devono riguardare i medesimi costi ammessi per i progetti di ricerca:

- Attività di formazione diffusa e qualificata sul territorio che comportino l'attivazione di almeno 1 *Master* o *Summer school* in relazione alle tematiche di ricerca dell'Unità di ricerca.

Costi rendicontabili: costo del personale dipendente, compreso il costo delle trasferte, costo per l'affitto delle aule, costo per contratti di collaborazione.

- Presentazione, da parte del partenariato, di Progetti a valere su programmi a finanziamento nazionale o comunitario in relazione alle tematiche di ricerca dell'Unità di ricerca.

Costi rendicontabili: costo del personale dipendente, compreso il costo delle trasferte, costo per contratti di collaborazione.

- Nuovo insediamento della sede principale dell'Unità di ricerca, comprendente il laboratorio, nelle aree *Espace Aosta* o *ex Ilssa Viola* di Pont-Saint-Martin.

Costi rendicontabili: costo del trasloco delle attrezzature, costi di installazione, canone di locazione/costi di prestazione servizi.

I costi dovranno essere documentati come sopra indicato per le varie tipologie di spesa.

21. Per quanto non specificato nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica, 3 ottobre 2008, n. 196 “*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione*”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2012, n. 98.

Articolo 27 - Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo previsto per la realizzazione dei Progetti di ricerca sarà erogato, previa verifica dei costi sostenuti e dei risultati tecnico-scientifici della ricerca, secondo le seguenti modalità:
 - un'anticipazione fino al 40% del contributo concesso, che dovrà essere richiesta entro 3 mesi dall'avvio del progetto, previa presentazione di fideiussione;
 - un primo stato di avanzamento, per un contributo erogabile non superiore al 10% del contributo complessivo, che dovrà essere presentato, completo della documentazione dei costi, entro 3 mesi dall'avvio del Progetto. I beneficiari che hanno richiesto l'erogazione dell'anticipo sono esonerati dalla presentazione di questo stato di avanzamento. In caso di mancata presentazione dello stato di avanzamento entro i termini, il contributo sarà revocato, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni;
 - uno stato di avanzamento intermedio, che dovrà essere presentato dopo 18 mesi di attività completo della rendicontazione dei costi e della Relazione tecnico-scientifica intermedia;
 - lo stato di avanzamento finale, che dovrà essere presentato completo della rendicontazione dei costi e della Relazione tecnico-scientifica.

2. L'anticipo verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa al primo stato di avanzamento del progetto e, qualora sia incapiente, al momento dell'erogazione relativa allo stato di avanzamento intermedio e, eventualmente, allo stato di avanzamento finale.
3. Elemento essenziale per l'erogazione dell'anticipo è che lo stesso, ad eccezione di contributi erogati a favore di enti pubblici, sia coperto da una fideiussione bancaria o assicurativa, presentata all'ufficio regionale referente, a prima escussione e con rinnovo automatico di 12 mesi fino a svincolo da parte dell'amministrazione regionale.
4. In caso di fideiussione assicurativa questa dovrà essere stipulata con imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzione e iscritte nell'elenco pubblicato periodicamente dall'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
5. Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate alla Regione Valle d'Aosta – Dipartimento industria, artigianato ed energia – Struttura ricerca, innovazione e qualità.
6. Per le Associazioni temporanee di scopo dovrà essere costituita una sola garanzia, che dovrà coprire l'intero importo del contributo, ad eccezione della quota destinata agli enti pubblici facenti parte del partenariato.
7. A seguito dell'esito positivo dei controlli finali l'amministrazione regionale procederà allo svincolo della fideiussione.
8. Al termine del primo periodo di rendicontazione dei costi e al termine del progetto dovrà essere prodotta una Relazione tecnico-scientifica nella quale risultino esplicitate in dettaglio le attività effettuate, i risultati tecnico-scientifici, intesi come superamento dei parametri di controllo e dei relativi *deliverables*, i risultati conseguiti/da conseguire in termini di valore aggiunto e di impatto sul sistema regionale della ricerca (benefici tecnici ed economici, occupazione aggiuntiva, incremento del fatturato) e ogni altro aspetto rilevante dei Progetti di ricerca. La Relazione tecnico-scientifica, che dovrà essere firmata dal Responsabile scientifico e dal Responsabile tecnologico, dovrà contenere anche una dettagliata descrizione degli interventi informativi e pubblicitari relativi al progetto realizzato.
9. Gli stati di avanzamento intermedio e finale e le Relazioni tecnico-scientifiche dovranno essere presentati entro 3 mesi dal termine del periodo di attività cui si riferiscono.
10. Nel caso in cui il beneficiario non rispetti tale termine, sarà applicata una penale nella misura dell'1% sull'importo del contributo per ogni settimana di ritardo. Nel caso in cui il ritardo superi i 6 mesi si procederà alla revoca del contributo relativo a tale periodo.
11. Ai fini di ogni erogazione del contributo le imprese dovranno dichiarare di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (*clausola Deggendorf*).
12. L'erogazione dei contributi sarà effettuata, previa verifica:
 - degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/2003 e s.m.i. con riferimento ai pagamenti di importo superiore a euro 10.000,00;
 - della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (regolarità del Documento Unico Regolarità Contributiva);
 - dell'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (D.lgs. 159/2011).

Articolo 28 - Rinuncia e revoca

1. I beneficiari che intendono rinunciare all'attuazione dei Progetti di ricerca ne dovranno dare immediata comunicazione alla Struttura ricerca, innovazione e qualità.

2. Si procederà alla revoca, totale o parziale (proporzionalmente all'inadempimento riscontrato) del contributo concesso e al recupero degli importi erogati nei seguenti casi:
 - rinuncia, da parte del beneficiario, alla realizzazione del Progetto;
 - ottenimento del contributo sulla base di false dichiarazioni o della rendicontazione di documenti di spesa falsi o già finanziati da altri progetti oggetto di finanziamenti pubblici;
 - perdita dei requisiti di beneficiario durante la realizzazione del Progetto o entro 3 anni dalla conclusione del medesimo;
 - messa in liquidazione volontaria del beneficiario o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte del beneficiario durante il Progetto o entro 3 anni dalla conclusione del Progetto;
 - interruzione ingiustificata del Progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del Progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
 - mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di 3 anni dalla conclusione del Progetto;
 - mancata consegna della rendicontazione delle spese entro i termini previsti dal presente bando;
 - mancata disponibilità di una sede operativa in Valle d'Aosta al momento della liquidazione, anche parziale, del contributo;
 - irregolarità nella procedura di selezione del borsista, di cui all'articolo 22;
 - assenza, per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, di personale in formazione all'interno dell'Unità di ricerca;
 - rifiuto opposto a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 29;
 - esito negativo dei controlli di cui all'articolo 29;
 - mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio del progetto, previa formale intimazione ad adempiere entro 10 giorni;
 - mancato rispetto delle condizioni previste dal presente bando.
3. La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.

Articolo 29 - Controlli

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire all'amministrazione regionale tutte le informazioni, dati e rapporti tecnici necessari per il controllo del Progetto.
2. I beneficiari sono, inoltre, tenuti a acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dall'amministrazione regionale, dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Progetto e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare dall'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013.
3. Nel corso dei controlli si verificherà in particolare che:
 - l'operazione rispetti i criteri di selezione del Programma operativo, sia attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti tutte le condizioni relative alla funzionalità e agli obiettivi da raggiungere;

- i beneficiari abbiano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- le spese dichiarate siano state effettivamente sostenute;
- le spese dichiarate corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
- le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali;
- sia data adeguata pubblicità al finanziamento concesso.

Articolo 30 - Monitoraggio

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento del monitoraggio delle attività, che sarà effettuato dall'amministrazione regionale al fine di verificare il puntuale raggiungimento degli obiettivi e poter avviare con sollecitudine eventuali azioni correttive, necessarie anche per la generazione di risultati a valle del finanziamento dei progetti operativi e per assicurare l'esecuzione delle attività nel rispetto del Progetto presentato.
2. Il monitoraggio riguarderà l'avanzamento del Progetto di sviluppo dell'Unità di ricerca, dei Progetti di ricerca, dell'attività di ricerca dei borsisti e, pertanto, nel corso del monitoraggio avverranno anche i controlli in loco previsti dal FSE, di cui all'articolo 36.
3. Il risultato del monitoraggio potrà consistere nella richiesta di azioni correttive che dovranno essere prontamente attuate, in quanto il mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio del Progetto comporterà la revoca del contributo.

PARTE QUARTA
SVILUPPO RISORSE UMANE (FSE)

Articolo 31 - Gestione delle Borse di ricerca

1. Per l'attività scientifica dei progetti finanziati è richiesta la supervisione del Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca; questi assumerà il ruolo di Responsabile scientifico nel Progetto di alta specializzazione del borsista.
2. Il borsista svolge attività di formazione e attività di ricerca. Può prendere parte a tutte le attività programmate dall'Unità di ricerca per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati.
3. L'inizio delle attività del borsista deve coincidere con la data di avvio del Progetto di sviluppo dell'Unità di ricerca. L'inizio dell'attività del borsista presso l'Unità di ricerca deve essere comprovato dagli atti che disciplinano i rapporti tra le parti e comunicato mediante l'applicativo informativo SISPREG2014 o, nel caso in cui non sia ancora disponibile alla data di avvio, mediante PEC all'indirizzo di cui all'articolo 18.
4. L'attività del borsista, ai sensi della vigente normativa, deve essere obbligatoriamente sospesa per gravidanza e puerperio per un periodo di cinque mesi (maternità obbligatoria). Inoltre è facoltà del borsista richiedere un ulteriore periodo di sospensione di massimo tre mesi entro il primo anno di vita del figlio/a (congedo parentale). La scadenza del contratto sarà conseguentemente prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito, nei limiti della durata del Progetto di sviluppo dell'Unità di ricerca.
5. L'attività di ricerca e la Borsa devono essere sospesi per assenze per malattia superiori a 30 giorni consecutivi in un anno, fermo restando la normale scadenza del contratto, nei limiti della durata del Progetto di sviluppo dell'Unità di ricerca.
6. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni in un anno. Gli eventuali giorni di assenza per motivi diversi dalla malattia devono essere in qualsiasi caso concordati con il Responsabile scientifico del progetto.
7. Il godimento della Borsa di ricerca, finalizzata alla sola formazione del borsista, non costituisce rapporto di lavoro né da diritto di accesso ai ruoli universitari.
8. La Borsa di ricerca non è cumulabile con ulteriori finanziamenti pubblici e privati concessi per le stesse attività; è inoltre incompatibile con eventuali borse di studio, universitarie e non, fruite parallelamente per corsi di dottorato di ricerca.

Articolo 32 - Modalità di erogazione del contributo

1. Con riferimento alle Borse di ricerca, l'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 15 da parte dell'amministrazione regionale a favore del soggetto ospitante avviene in tre fasi, le prime due in corso d'opera, a titolo di anticipo e su richiesta del soggetto ospitante e, la terza, a saldo, d'ufficio, ad avvenuta verifica della dichiarazione finale sull'attività realizzata.
2. L'erogazione del contributo verrà effettuata dall'amministrazione regionale come segue:
 - in misura massima del 40% a titolo di primo acconto, all'avvio dell'attività;
 - fino al 40% dell'ammontare del contributo previsto, a titolo di secondo acconto, ad avvenuta consegna, da parte del soggetto ospitante, di apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la realizzazione di almeno il 50% delle attività di ricerca approvate a copertura del primo acconto. Le dichiarazioni saranno rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
 - il saldo ad avvenuta verifica della dichiarazione finale sull'attività realizzata.

3. Elemento essenziale per l'erogazione degli acconti è che gli stessi, ad eccezione di contributi erogati a favore di enti pubblici, siano coperti da una fideiussione bancaria o assicurativa, presentata agli uffici regionali referenti, a prima escussione e con rinnovo automatico di 12 mesi fino a svincolo da parte dell'amministrazione regionale.
4. In caso di fideiussioni assicurative queste dovranno essere stipulate con imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzione e iscritte nell'elenco pubblicato periodicamente dall'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
5. A seguito dell'esito positivo dei controlli finali l'amministrazione regionale procede allo svincolo della fideiussione.
6. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 2, è facoltà del soggetto ospitante richiedere l'erogazione del contributo in un'unica soluzione, a saldo, ad avvenuta verifica della dichiarazione finale sull'attività realizzata. In tale caso non è richiesta al soggetto ospitante la sottoscrizione della fideiussione bancaria o assicurativa.
7. Al termine di ogni semestre di attività, il soggetto ospitante dovrà presentare all'amministrazione regionale un Report di ricerca elaborato dal borsista e sottoscritto dal Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca, il quale dovrà effettuare una valutazione.
8. La dichiarazione finale sull'attività realizzata, che dovrà essere elaborata sulla base della modulistica che l'amministrazione regionale metterà a disposizione, contiene il prospetto di calcolo della sovvenzione erogabile nonché una relazione sulle attività effettuate e oggetto di finanziamento da parte del FSE.
9. La realizzazione dell'attività finanziata sarà monitorata anche dall'amministrazione regionale attraverso controlli in itinere e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36.
10. Per l'erogazione del contributo le imprese dovranno dichiarare di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf).
11. L'erogazione dei contributi sarà effettuata, previa verifica:
 - degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/2003 e s.m.i. con riferimento ai pagamenti di importo superiore a euro 10.000,00;
 - della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (regolarità del Documento Unico Regolarità Contributiva);
 - dell'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (D.lgs. 159/2011).

Articolo 33 - Durata dei progetti e modifiche progettuali

1. La durata della Borsa di ricerca coincide con la durata del Progetto di sviluppo dell'Unità di ricerca. Nel caso di proroga del Progetto, l'attività del borsista potrà essere prorogata per lo stesso periodo. Compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio dell'amministrazione regionale, all'ente ospitante potrà essere erogato il relativo contributo, secondo le medesime modalità di cui ai precedenti articoli 15 e 32.

Articolo 34 - Rinuncia, penali e revoca

1. Qualora la valutazione del Responsabile scientifico sulle attività svolte e sulle attitudini alla ricerca del borsista non sia positiva o qualora il borsista cessi l'attività all'interno dell'Unità di ricerca prima di aver presentato il Report di ricerca semestrale, l'erogazione della Borsa sarà interrotta e l'ufficio regionale referente procederà al recupero, nei

- confronti del soggetto ospitante, delle eventuali somme non dovute ai sensi della normativa vigente, gravate degli interessi legali e di mora nella misura di legge.
2. È facoltà del soggetto ospitante sostituire il borsista che abbia interrotto anticipatamente la propria attività di ricerca, attingendo dai candidati risultati idonei a seguito della procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente articolo 21, **entro e non oltre 90 giorni** dalla data di ricezione della comunicazione da parte del borsista di interruzione dell'attività di ricerca, da effettuarsi mediante raccomandata A.R.
 3. Si procederà alla revoca, totale o parziale (proporzionalmente all'inadempimento riscontrato) del contributo concesso per la Borsa di ricerca e al recupero degli importi erogati nei seguenti casi:
 - revoca del finanziamento all'Unità di ricerca;
 - ottenimento del contributo sulla base di false dichiarazioni o della dichiarazione intermedia o finale dell'attività realizzata falsa o relativa ad attività già finanziate da altri Progetti oggetto di finanziamenti pubblici;
 - perdita dei requisiti del destinatario della Borsa di ricerca durante la realizzazione del Progetto;
 - interruzione ingiustificata del Progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del Progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
 - mancata consegna della dichiarazione finale delle attività entro i termini che saranno comunicati dall'amministrazione regionale, comunque successivi alla conclusione delle attività dell'Unità di ricerca;
 - rinuncia, da parte dell'Unità di ricerca, alla realizzazione dei Progetti di ricerca relativi all'erogazione della borsa di ricerca;
 - mancata trasmissione al soggetto ospitante e all'amministrazione regionale del certificato di disoccupazione/inoccupazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo allo stato di disoccupazione/inoccupazione entro 30 giorni dalla data di avvio dell'attività di ricerca;
 - rifiuto opposto a consentire lo svolgimento dei controlli;
 - esito negativo dei controlli dell'Ufficio sorveglianza e controlli dell'amministrazione regionale;
 - mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio del progetto;
 - mancato rispetto delle condizioni previste dal bando.
 4. La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.

Articolo 35 - Monitoraggio

1. Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento, fisico e procedurale dei singoli Progetti ed è strumento essenziale della sorveglianza sugli interventi realizzati. Al fine di garantire un efficace e costante controllo delle risorse impegnate o impegnabili, l'amministrazione regionale esercita il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative verificando - anche attraverso controlli di tipo ispettivo - l'eventuale esistenza di ritardi nell'esecuzione dell'iniziativa o il blocco della medesima, al fine di procedere per tempo alla revoca dell'impegno finanziario e al conseguente possibile impegno su un'altra iniziativa.

2. In deroga a quanto previsto nelle attuali *Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell'ambito del Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)"*, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1324 in data 18 settembre 2015, nel corso di svolgimento dell'intervento, il soggetto attuatore deve trasmettere, con cadenza semestrale e contestualmente al Report di ricerca, le schede di rilevazione delle attività sulla base della modulistica indicata dall'amministrazione regionale per mezzo del sistema informativo. Tali schede consentiranno all'amministrazione regionale di monitorare l'avanzamento dell'intervento e il relativo contributo erogabile.
3. La modalità di trasmissione delle schede di rilevazione delle attività saranno comunicate dall'amministrazione regionale.

Articolo 36 - Controlli

1. L'amministrazione regionale esercita l'attività di vigilanza e controllo sulle iniziative rientranti sotto la disciplina del presente bando, al fine di verificare e garantire il buon andamento delle operazioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. L'attività di vigilanza e controllo assume le forme del controllo in itinere, vale a dire durante il periodo di svolgimento dell'azione, ed ex post, a supporto della fase di controllo finale.
3. L'intervento di controllo può essere svolto dai competenti organi regionali, nazionali e comunitari.
4. L'amministrazione regionale può anche avvalersi, per le attività di controllo, di soggetti esterni appositamente designati.
5. Conformemente a quanto previsto dai regolamenti comunitari, i controlli sono di due tipi: controlli documentali e controlli in loco.
6. Con riferimento ai **controlli in itinere**, l'azione di vigilanza e controllo in itinere si sostanzia in *verifiche ispettive* presso la sede dell'intervento e in *controlli amministrativi*, svolti sia presso gli uffici regionali (a tavolino), sia presso la sede del soggetto attuatore.
7. Le *verifiche ispettive*, svolte senza preavviso, sono volte a verificare il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
8. Il *controllo amministrativo a tavolino* è volto a verificare l'avanzamento delle attività dichiarate dal soggetto attuatore e, nello stesso tempo, a monitorare la corretta attuazione degli interventi finanziati, a partire dai dati di monitoraggio e dai documenti di gestione disponibili. Inoltre, con esso si ottempera ad una funzione di accompagnamento nei riguardi del soggetto attuatore, fornendo elementi conoscitivi eventualmente non noti e correggendo, laddove necessario, modalità gestionali non corrette.
9. I *controlli in loco di natura amministrativa* sono volti a verificare l'andamento delle attività ed il rispetto delle regole e procedure previste. Sono comunicati anticipatamente ed in forma scritta al soggetto attuatore.
10. Anche i **controlli ex post** si articolano in controlli documentali a tavolino e controlli in loco. I controlli ex post hanno la finalità di determinare l'attività realizzata e l'ammontare della sovvenzione complessivamente erogabile. È oggetto di controllo documentale a tavolino la dichiarazione finale sull'attività realizzata. Sono oggetto di verifica, tra gli altri, i seguenti elementi:
 - conformità e correttezza formale della documentazione presentata;
 - conformità delle attività realizzate rispetto al Progetto presentato;
 - corretta tenuta dei registri didattici e degli altri registri obbligatori previsti per l'intervento finanziato e loro coerenza rispetto alle informazioni riepilogative;

- coerenza delle informazioni presenti nella documentazione trasmessa rispetto a quanto indicato nell’Invito, nei provvedimenti autorizzativi, nel Progetto approvato in relazione ai seguenti aspetti: avvio dell’attività, risorse umane impegnate;
 - effettivo raggiungimento degli obiettivi di Progetto;
 - conformità delle attività descritte nella relazione sull’attività svolta rispetto al Progetto approvato;
 - corretto inserimento dei dati nel sistema informativo;
 - rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità rinvenibile nel bando.
11. Le attività di controllo documentale a tavolino di cui al precedente paragrafo sono integrate attraverso una attività di verifica in loco, volta a verificare, ad integrazione delle informazioni e della documentazione trasmessa all’amministrazione regionale, i seguenti elementi:
- rispetto delle procedure previste per la selezione del candidato della borsa di ricerca;
 - presenza della documentazione attestante l’avvenuta stipula delle prescritte assicurazioni obbligatorie;
 - rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità;
 - rispetto della normativa di riferimento in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, per le sole sedi formative temporanee o occasionali;
 - coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato, attraverso esame del Report di ricerca.

Articolo 37 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Con riferimento alle Borse di ricerca di cui alla seconda linea di intervento del presente bando, il soggetto ospitante è obbligato a garantire che il borsista rispetti quanto segue:
 - svolga l’attività scientifica nel rispetto del progetto finanziato;
 - presenti per ogni semestre di attività un Report scientifico sui risultati di ricerca e, a conclusione del progetto, il Report di ricerca finale;
 - rispetti le modalità operative concordate con il Responsabile scientifico;
 - mantenga in buono stato di funzionalità la strumentazione messa a disposizione per la realizzazione del Progetto e provveda ad eventuali risarcimenti in casi di anomalie e malfunzionamenti derivanti dalla propria attività;
 - partecipi ad iniziative ed eventi per la promozione della ricerca organizzati dall’amministrazione regionale;
 - mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene ad informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a conoscenza nell’ambito della sua attività nell’Unità di ricerca.
2. Inoltre, sempre in relazione alle Borse di ricerca, il soggetto ospitante si impegna a:
 - selezionare il borsista mediante procedure che garantiscano la pubblicità, la trasparenza, l’imparzialità e il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione;
 - ospitare il borsista presso l’Unità di ricerca con modalità operative concordate garantendo la fruizione di attrezzature, strumentazioni ed informazioni tecniche funzionali alla realizzazione del progetto;
 - monitorare il regolare svolgimento dell’attività provvedendo agli adempimenti formali relativi alla gestione della borsa e presentare, semestralmente, la valutazione del Report scientifico redatto dal borsista;
 - consentire i controlli da parte dell’amministrazione regionale dell’attività dell’assegnatario presso la sede di attività;

- rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- pagare mensilmente il borsista;
- stipulare adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile a terzi (RCT) al borsista;
- comunicare all'amministrazione regionale la data di avvio e di conclusione dell'attività, secondo le procedure che saranno comunicate dall'amministrazione stessa;
- ottemperare a tutti gli obblighi in materia di gestione previsti dalle *Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell'ambito del Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)"* approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1324 in data 18 settembre 2015 e dalle successive modificazioni e integrazioni che si renderanno necessarie durante il periodo di programmazione 2014/20.

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI COMUNI DEL BANDO

Articolo 38 - Informazione e pubblicità

1. Il beneficiario è informato che il proprio nominativo sarà inserito nell'elenco pubblico dei beneficiari del *Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)* e del *Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)*.
2. Il beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'allegato 12 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed, in particolare, ad informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi europei.
3. Il beneficiario del presente contributo, in quanto *testimonial* diretto del valore aggiunto delle politiche europee, ha l'obbligo di inserire in qualsiasi documento riguardante l'operazione e diffuso presso il pubblico indicazioni da cui risulti che l'operazione è stata cofinanziata dal FESR e, se del caso, dal FSE.
4. Inoltre, l'Unità di ricerca dovrà creare un suo logo, che dovrà essere riportato su tutti i documenti relativi alla sua attività e su un cartello che dovrà identificare la sua sede. Il modello del cartello sarà messo a disposizione dall'amministrazione regionale.
5. Sulle attrezzature finanziate dovrà essere apposta un'etichetta che riporti i loghi dell'Unità di ricerca e dei soggetti finanziatori.

Articolo 39 - Divieto di cumulo

1. Il contributo previsto non è, in alcun caso, cumulabile con altri finanziamenti pubblici, comunque denominati (comunitari, nazionali o comunque concessi da enti e istituzioni pubbliche) relativamente agli stessi costi anche solo parzialmente ammissibili.
2. In particolare, il contributo non può essere cumulato per gli stessi costi ammissibili con aiuti di Stato esentati dalla notifica alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014, o con gli aiuti di importanza minore ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, ivi compresi aiuti concessi sotto forme di garanzie, abbuoni di interesse e/o capitale di rischio.
3. Il beneficiario si impegna a tal fine a non presentare richieste di finanziamento su altri strumenti pubblici relativamente alle spese ammissibili.

Articolo 40 - Diritti di proprietà intellettuale

1. La ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall'attività svolta nell'ambito del progetto devono essere definite mediante un Accordo, che i soggetti richiedenti sono tenuti a sottoscrivere e presentare all'amministrazione regionale in data antecedente all'avvio del progetto.
2. L'Accordo deve contenere obbligatoriamente una o entrambe le seguenti prescrizioni, da riportare testualmente:
 - *tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal Progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al Progetto;*

- *l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.*
3. Ad una o ambedue le prescrizioni deve essere aggiunta, obbligatoriamente, la seguente prescrizione: *l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.*

Articolo 41 - Vincolo di destinazione

1. Il beneficiario si impegna a rispettare il vincolo di destinazione previsto dall'art. 71 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, ovvero ad assicurare che la partecipazione del FESR resti attribuita esclusivamente alle operazioni cofinanziate e che, relativamente alle stesse, non si verifichi:
- la cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva al di fuori del territorio regionale;
 - il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico,
 - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Al fine di permettere la verifica del rispetto della norma, tutte le attrezzature e le strumentazioni oggetto di contributo da parte del presente bando dovranno essere installate nell'Unità operativa situata sul territorio della regione Valle d'Aosta.

Articolo 42 - Obblighi generali a carico dei beneficiari

1. Il beneficiario del contributo si impegna a:
- acquisire i necessari provvedimenti autorizzativi per la realizzazione dell'operazione;
 - mantenere, con riferimento agli interventi di cui alla prima linea di intervento finanziata dal FESR, costantemente aggiornate separate scritture contabili o utilizzare un adeguato sistema di codificazione contabile per tutte le registrazioni relative all'operazione oggetto di contributo;
 - stabilire, con riferimento agli interventi di cui alla prima linea di intervento finanziata dal FESR, procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di sede o deliberazioni di liquidazione volontaria, nonché della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al contributo;
 - fornire, con le modalità e la tempistica di volta in volta stabilite dall'amministrazione regionale, le informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi e all'utilizzazione degli importi trasferiti, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del *Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)* e del *Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)*;
 - utilizzare, per lo scambio delle comunicazioni e informazioni con l'amministrazione regionale e nelle more della completa funzionalità del sistema informativo SISPREG2014, la Posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 43 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura ricerca, innovazione e qualità.
2. Eventuali informazioni potranno essere chieste agli uffici dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro – Struttura ricerca, innovazione e qualità - Piazza della Repubblica, 15 – Aosta - telefono 0165 274726.

Articolo 44 - Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si farà riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, ed in particolare a:
 - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 - Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) per attività di tipo non economico;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione” modificato dal Decreto del presidente della Repubblica 5 aprile 2012 n. 98;
- *Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell'ambito del Programma “Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)”*, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1324 in data 18 settembre 2015;
- Decisione della Commissione europea C(2103) 8194 che autorizza l'applicazione dei rimborsi sulla base di unità di costo standard per le Azioni Marie Skłodowska-Curie nell'ambito del Programma Horizon 2020;
- Programma a titolarità diretta della Commissione europea “*Horizon 2020*” – *Marie Skłodowska-Curie Actions*” approvato con Decisione C (2014)4995 del 22 luglio 2014.

Articolo 45 - Tutela dei dati personali

1. Ai fini della partecipazione al presente bando i partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i loro dati sono raccolti per la concessione e l'erogazione del contributo richiesto, che il loro conferimento è obbligatorio, che gli stessi rimarranno depositati presso la struttura che cura l'istruzione della pratica, e che potranno essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'amministrazione regionale.
2. La raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e telematici.
3. I dati potranno essere comunicati ai soggetti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario.
4. I dati potranno essere diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Valle d'Aosta e sul sito internet dell'amministrazione regionale, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.
5. I partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del decreto n. 196/2003, della non obbligatorietà della richiesta del consenso per il trattamento dei dati, come stabilito dall'art. 18 del decreto, e del fatto che l'amministrazione regionale, i suoi incaricati e/o consulenti e i membri della Commissione di valutazione, potranno accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei partecipanti che riterranno pertinenti al progetto e potranno esigere che tali dati siano loro forniti.
6. I partecipanti sono a conoscenza del fatto che non potrà essere da loro sollevata alcuna eccezione alla presentazione di documenti relativi alla rendicontazione del progetto sollevando problematiche relative alla riservatezza dei dati propri o di terzi.

Articolo 46 - Disposizioni finali

1. Le comunicazioni relative al bando saranno effettuate tramite PEC. Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'amministrazione regionale da parte dei beneficiari dovranno essere effettuate tramite PEC all'indirizzo:
industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

2. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie, nazionali o regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali o regionali vigenti.
4. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura.
5. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche successivamente alla formazione delle graduatorie dei progetti, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. In tale evenienza, i soggetti proponenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.